

REGOLAMENTO

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DEL COMUNE DI VERTOVA

Approvato con deliberazione n. ____ del ____

INDICE

Articolo 1 – Oggetto e finalità

Articolo 2 – Disciplina

Articolo 3 – Soggetto attivo

Articolo 4 – Soggetto passivo

Articolo 5 – Criteri di calcolo

Articolo 6 – Determinazione delle aliquote

Articolo 7 – Esenzioni

Articolo 8 –Versamento

Articolo 9 – Funzionario Responsabile

Articolo 10 – Efficacia

Articolo I – Oggetto e finalità

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai comuni dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le modalità di istituzione e variazione dell'aliquota dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Articolo 2 – Disciplina

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, i comuni possono disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, mediante l'adozione di apposito regolamento. Con lo stesso regolamento possono essere previste soglie di esenzione per i soggetti in possesso di specifici requisiti reddituali.

Articolo 3 – Soggetto attivo

Il soggetto attivo dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Comune di Vertova, che la applica secondo il presente regolamento e le disposizioni legislative vigenti.

Articolo 4 – Soggetto passivo

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche tutti i contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune di Vertova alla data stabilita dalla normativa vigente.

L'addizionale è determinata applicando l'aliquota stabilita ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposte ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Articolo 5 – Criteri di calcolo

L'Addizionale è determinata applicando l'aliquota stabilita al reddito complessivo determinato ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'I.R.P.E.F., al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Articolo 6 – Determinazione dell'aliquota

La variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere la misura massima stabilita dalla legge.

Con decorrenza dall'anno 2025 e sino a successiva modifica regolamentare l'aliquota dell'addizionale è stabilita nella misura unica per scaglione da € 0,00 a oltre € 50.000,00 dello 0,80%.

L'aliquota di cui al punto precedente si intende confermata anche per gli anni successivi, salvo deliberazione adottata nei termini di legge.

Il termine per la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilito, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, entro i termini fissati da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

La deliberazione relativa all'aliquota è pubblicata secondo quanto prescritto dalle norme in materia in essere.

Articolo 7 – Esenzioni

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 27.12.2006 n. 296, comma 142 lettera b), non è prevista nessuna soglia di esenzione.

Articolo 8 –Versamento

Il versamento dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è effettuato secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente l'aliquota determinata dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Articolo 9 – Funzionario Responsabile

Il Funzionario Responsabile per la gestione dell'Addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è il Responsabile del Servizio Economico Finanziario.

Articolo 10 –Efficacia

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore con decorrenza 1° gennaio 2025.